

## LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 concernente la disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali;

Richiamato, in particolare, il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 5/2008, che dà mandato alla Giunta regionale, sentiti il Consiglio permanente degli enti locali e le Associazioni di categoria, di determinare l'ammontare del contributo da versare, ai Comuni territorialmente coinvolti, da parte dei titolari delle autorizzazioni alla coltivazione di cava, per metro cubo di minerale estratto;

Richiamato, altresì, il comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 5/2008, che stabilisce che il contributo decorre, in capo ai titolari di autorizzazione alla coltivazione di cava, dalla data di rilascio di nuova autorizzazione di cava, di rinnovo o di proroga e in caso di modificazione delle autorizzazioni in corso;

Preso atto che il contributo di cui trattasi, dovuto per il pregiudizio ambientale della zona e per l'utilizzo delle infrastrutture pubbliche funzionali all'area interessata, direttamente o indirettamente, dall'attività estrattiva, è applicabile solo alle attività di coltivazione di inerti (sabbie e ghiaie) e di pietrame con specifica esclusione delle cave di marmo e di pietre affini ad uso ornamentale (ex art. 13, comma 1, della succitata norma);

Richiamato il verbale della riunione, tenutasi in data 16 ottobre 2009 presso la sede dell'Assessorato territorio e ambiente, con la partecipazione dei rappresentanti del Consiglio permanente degli Enti locali (CPEL) e delle Associazioni di categoria presenti all'incontro;

Preso atto che nel verbale di cui trattasi la proposta, del Presidente del Consiglio permanente degli Enti locali, di stabilire nella misura forfettaria di 0,30 euro/mc. l'entità del contributo di cui trattasi, è stata ritenuta accettabile dai rappresentanti delle Associazioni di categoria presenti che si sono riservati di esprimere un giudizio definitivo previa ulteriore verifica da effettuarsi all'interno dei rispettivi direttivi;

Richiamata la nota pervenuta in data 29 ottobre 2009, prot. n. 12003/SCMS, con la quale l'associazione Assocave Valle d'Aosta approva l'ammontare del contributo di cui all'art. 13 comma 2 della l.r. 5/2008, nella misura di € 0,30/mc.;

Richiamata la nota pervenuta in data 18 novembre 2009, prot. n. 12879/MCS, con la quale l'associazione Confartigianato Valle d'Aosta approva l'ammontare del contributo di cui all'art. 13 comma 2 della l.r. 5/2008, nella misura di € 0,30/mc.;

Richiamata la nota pervenuta in data 23 novembre 2009, prot. n. 12979/MCS, con la quale l'associazione Confindustria Valle d'Aosta approva l'ammontare del contributo di cui all'art. 13 comma 2 della l.r. 5/2008, nella misura di € 0,30/mc.;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 65, comma 2, lettera d), della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, il Consiglio permanente degli enti locali ha espresso parere favorevole in merito alla presente proposta di deliberazione della Giunta regionale, con nota pervenuta in data 15 gennaio 2010, prot. n. 464 /SCMS;

Atteso che la presente deliberazione non comporta oneri diretti a carico del bilancio della Regione;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3702 in data 18 dicembre 2009 concernente l'approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2010/2012, con

attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2010 e di disposizioni applicative;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Capo del Servizio cave, miniere e sorgenti dell'Assessorato territorio e ambiente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2, della legge regionale 45/1995, sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;

su proposta dell'Assessore al territorio e ambiente, Manuela Zublena;  
ad unanimità di voti favorevoli,

#### DELIBERA

- 1) di determinare l'ammontare del contributo di cui all'articolo 13 della l.r. 5/2008, dovuto dai titolari delle autorizzazioni alla coltivazione di cava, ai Comuni per il pregiudizio ambientale della zona e per l'utilizzo delle infrastrutture pubbliche funzionali all'area interessata, direttamente o indirettamente, dall'attività estrattiva, nella misura forfettaria di 0,30 euro/mc.;
- 2) di stabilire che gli uffici competenti del Servizio cave, miniere e sorgenti provvedano a trasmettere la presente deliberazione al Consiglio permanente degli Enti locali (CPEL) ed alle Associazioni di categoria per gli adempimenti di competenza;
- 3) di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata - per estratto - sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

RS/